

CORTE DI APPELLO DI BARI

II Sezione Civile

Progetto prevedibilità delle decisioni

TEMATICA: notificazione al domicilio digitale.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- art. 43 c.c. (*“Domicilio e residenza”*);
- art. 143 c.p.c. (*“Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti”*);
- art. 170 c.p.c. (*“Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento”*);
- art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934 (*“Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore”*);
- art. 16 *sexies* d.l. 179/2012 (*“domicilio digitale”*).

QUESTIONI GIURIDICHE E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI:

L'art. 143 c.p.c. detta le modalità di notificazione degli atti processuali nell'ipotesi in cui al notificante risultino sconosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario, ovvero è altresì sconosciuto il procuratore ex art. 77 c.p.c., prescrivendo che la notificazione avvenga mediante deposito della copia dell'atto presso la casa comunale dell'ultima residenza o, se ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. Se rispettate dette prescritte formalità, decorso il ventesimo giorno a quello in cui le stesse sono state compiute, si presume realizzata la conoscenza legale da parte del destinatario ed eseguita l'attività di notificazione.

È necessario, tuttavia, che il notificante e/o l'ufficiale giudiziario diano prova della incolpevole ignoranza di un luogo riferibile al destinatario, dimostrando di aver compiuto tutte le indagini necessarie ed esperibili secondo l'ordinaria diligenza, non limitate alle ricerche e risultanze anagrafiche, dovendo anche accertare l'avvenuto trasferimento del notificando in luogo sconosciuto (Cass. Civ. 40467/21: *“Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto”*).

A tal proposito, va osservato che, alla luce dell'evoluzione normativa e tecnologica, la nozione di *“domicilio”* non è limitata a quella di *“luogo fisico”* di cui all'art. 43 c.c., comprendendo essa anche il *“domicilio digitale”*, ossia la casella di posta elettronica certificata, come disposto dall'art.16 *sexies* D.L. 18 ottobre 2012 nr. 179

(modificato dal D.L. 24 giugno 2014 nr. 90 e convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 nr. 114).

Tale soluzione è in linea con l'art. 143 c.p.c. che fa rinvio alla nozione giuridica di *domicilio* (oltre che di *residenza e dimora*), ricavabile dalla disciplina vigente al momento della notifica (rinvio dinamico o mobile) e non cristallizzata in una specifica disposizione di legge (rinvio statico).

Ne consegue che la notificazione per irreperibilità del destinatario potrà dirsi validamente eseguita se il notificante dimostri di aver diligentemente esperito tutti i possibili tentativi di effettuare la notifica, anche ricorrendo all'indirizzo di posta elettronica certificata conosciuta o conoscibile del destinatario, e dimostri l'inesistenza di detto ultimo domicilio e l'oggettiva impossibilità di reperire un valido indirizzo.

Tanto è vero per la notificazione da eseguirsi ex art. 170 c.p.c. (al difensore costituito), se si considera che l'avvocato deve munirsi di apposito indirizzo di posta elettronica, stante l'obbligatorietà per i professionisti di comunicare detto indirizzo all'ordine di appartenenza, soprattutto nell'ambito del processo telematico di cui al D.M. 44/11.

Infatti, opinare diversamente significherebbe consentire una notificazione per irreperibilità del destinatario in assenza del medesimo presupposto, risultando possibile individuare l'indirizzo del domicilio digitale di un avvocato per mezzo della mera consultazione di registri pubblici Ini-pec (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata) e ReGindE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici), facilmente e gratuitamente accessibili.

La notificazione al difensore secondo le modalità ex art. 143 c.p.c., quindi, è ammessa solo nell'ipotesi in cui, effettuate le dovute ricerche, risulti che l'avvocato sia sprovvisto di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero emerga una impossibilità imputabile al destinatario della notifica.

Corollario è la prevalenza della notificazione presso il domicilio digitale, la cui conferma si rinviene nel citato art. 16 *sexies*, a mente del quale - salvo quanto previsto dall'articolo 366 c.p.c. - deve procedersi alla notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia, nell'ipotesi in cui la legge preveda che la notifica degli atti (in materia civile) al difensore sia eseguita presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario e indipendentemente dalla elezione di domicilio presso il Comune in cui esso ha sede.

Residuale, pertanto, è il dettame ex art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934¹ nr. 371, il quale prevede che le comunicazioni o le notificazioni avvengano presso la Cancelleria

¹ «I procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione in giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. II. In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la Cancelleria della stessa autorità giudiziaria».

dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la controversia in assenza di elezione di domicilio. Infatti, a siffatta modalità si potrà ricorrere allorquando risultino contestualmente: a) l'omessa elezione del domicilio da parte del destinatario nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa; b) l'impossibilità di accedere alla posta elettronica certificata per cause imputabili al medesimo destinatario

Non depone in senso contrario la possibilità per il destinatario di eleggere domicilio, contestualmente al recapito digitale, anche presso la Cancelleria dell'ufficio giudiziario. In tale ultimo caso, la notificazione eseguita in tal modo può solo affiancarsi, quale valida alternativa, alla notifica presso il domicilio digitale, ma non certo ad essa sostituirsi al punto da renderla inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare (Cass. Civ. 8222/21).

Orbene, se è vero come è vero che la notificazione/ comunicazione a mezzo posta elettronica certificata deve essere preferita, residuando quella presso la Cancelleria a precise condizioni, risulta dirimente verificare la sussistenza di un obbligo per il procuratore di indicare espressamente il proprio indirizzo p.e.c. negli atti di causa.

A tal proposito, si menziona l'art. 125 c.p.c. (come modificato dall'art. 45-bis, comma 1, del d.l. nr. 90 del 2014, conv. con mod. dalla l. nr. 114 del 2014), che prescrive l'indicazione negli atti di parte del solo numero di fax, venuto meno l'obbligo per il difensore di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, come invece regolato dal testo previgente.

Sul punto, la S.C. ha sancito che: *“L'unico indirizzo di posta elettronica certificata rilevante ai fini processuali è quello che il difensore ha indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell'Ordine di appartenenza. In tal modo, l'art. 125 c.p.c. è stato allineato alla normativa generale in materia di domicilio digitale. Il difensore non ha più l'obbligo di indicare negli atti di parte l'indirizzo di posta elettronica certificata, né la facoltà di indicare uno diverso da quello comunicato al Consiglio o di restringerne l'operatività alle sole comunicazioni di cancelleria. Il difensore deve indicare piuttosto il proprio codice fiscale; ciò vale come criterio di univoca individuazione dell'utente SICID e consente, tramite il registro pubblico INI-PEC di risalire all'indirizzo di posta elettronica certificata. In definitiva, ogni avvocato è munito di un proprio "domicilio digitale", conoscibile da parte dei terzi attraverso la consultazione dell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta elettronica certificata (INI-PEC) e corrispondente all'indirizzo PEC che l'avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e da questi comunicato al Ministero della Giustizia per l'inserimento nel registro generale degli indirizzi elettronici. Non può, dunque, più procedersi, ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934, alle comunicazioni od alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi a cui pende la lite, salvo l'ipotesi in cui l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario”* (Cass. Civ. 17048/17; 33806/21²).

² “Non sussiste l'obbligo per il difensore di indicare nell'atto introduttivo l'indirizzo PEC comunicato al proprio ordine” perché già risultante dal “Re.G.Ind.E.” in virtù della trasmissione effettuata dall'ordine in base alla

Dunque, a seguito della soppressione dell'obbligo del difensore di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica negli atti processuali, l'omessa indicazione non libera il difensore notificante, né la Cancelleria, dall'attivarsi nella ricerca del detto indirizzo presso i pubblici elenchi (di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. n. 82/2005), all'uopo previsti e facilmente accessibili a terzi, perché l'unico obbligo di cui è gravato il professionista è quello di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica all'ordine di appartenenza, obbligato a sua volta a inserirlo nei registri INIPEC e nel ReGIndE di cui al D.M. 21 febbraio 2011 nr. 44, gestito dal Ministero della Giustizia.

Per tale ragione, l'omessa e/o errata indicazione della posta elettronica negli atti di parte di per sé non è sufficiente ad attivare il ricorso alla notifica presso la Cancelleria dell'ufficio giudiziario ove pendente la lite, né tantomeno alle modalità di notificazione ex art. 143 c.p.c. (Cass. Civ. 9238/20: *"La errata indicazione negli atti giudiziari di parte dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, non esonera in ogni caso la parte notificante dall'onere di diligenza di accertarsi preventivamente, mediante accesso ai registri pubblici, del corretto domicilio digitale del legale destinatario cui dirigere la notifica telematica, diversamente dovendo essere dichiarata invalida la notifica eseguita ai sensi dell'art. 82, comma 1, del r.d. n. 37/1934, anche se il destinatario ha ommesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario"*)³.

E ancora, la S.C. ha chiarito che, nonostante l'indicazione della parte destinataria di un domicilio "fisico" ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, è possibile procedere alla notificazione della sentenza d'appello presso il domiciliatario mediante posta elettronica certificata, poiché il domicilio digitale, pur non indicato negli atti, può essere utilizzato per la notificazione in questione in quanto le due opzioni concorrono (Cass. civ. 39970/21: *"Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, nonostante l'indicazione della parte destinataria di un domicilio "fisico" ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, è possibile procedere alla notificazione della sentenza d'appello presso il domiciliatario mediante posta elettronica certificata, poiché il domicilio digitale, pur non indicato negli atti, può essere utilizzato per la notificazione in questione in quanto le due opzioni concorrono"*)⁴.

Parimenti, la S.C. ha precisato che il difensore, come non ha più l'obbligo di indicare negli atti di parte l'indirizzo di posta elettronica certificata, ai sensi del novellato articolo 125 c.p.c. (modificato dall'art. 45 bis, co. 1, d.l. n. 90 del 2014, conv.

comunicazione effettuata dall'interessato. Ne consegue che la notificazione della sentenza deve ritenersi regolare e validamente effettuata all'indirizzo PEC di uno dei tre difensori di fiducia, quale risultante dal Re.G.Ind.E., indipendentemente dalla sua indicazione in atti, ai sensi dell'art. 16-sexies D.L. 18/10/2012, n. 179, Art. 16-sexies - Domicilio digitale del D.L. n. 179 del 2012, conv., con modif., in L. n. 221 del 2012, non potendosi configurare un diritto a ricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario indicato".

³ Conf. Cass. Civ. 9232/22; 8583/22, 5022/22; 14140/19; SU 23620/18; 14914/18; 13224/18; 30139/17.

⁴ Conf. Cass. Civ. 3357/21; 1982/20; 2942/19; 22892/15.

con mod. dalla l. n. 114 del 2014), non ha neanche la facoltà di restringerne l'operatività alle sole comunicazioni di cancelleria (Cass. Civ. 33806/21).

Tutto ciò premesso, la Seconda Sezione Civile è stata chiamata a pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità dell'appello per decorso del termine breve ex artt. 325 e 326 c.p.c., perché proposto in data 5.6.19, oltre il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza all'appellante, avvenuta ex art. 143 c.p.c. il 9.1.19.

Alla luce dei principi innanzi detti, questa Sezione ha rigettato l'eccezione di inammissibilità, e conseguentemente ha ritenuto tempestiva l'impugnazione, rilevando la nullità della notificazione ex art. 143 c.p.c., perchè l'appellato, prima di procedere secondo la detta modalità, non aveva tentato di notificare la sentenza presso il domicilio digitale dell'avvocato, che, oltre ad essere stato indicato nell'atto di opposizione a precetto, era comunque facilmente conoscibile tramite uno dei registri pubblici (Ini-PEC o ReGIndE), a nulla rilevando la volontà espressa in atti dal destinatario di limitare il proprio indirizzo pec alle comunicazioni di cancelleria (**App. Bari sentenza n. 562/22, allegata**).

Scheda redatta a cura dei funzionari dell'Ufficio per il Processo, addetti alla Sezione: dottori/dottoresse: Maria Chiara De Luca, Elena Latronico, Palmo Matarrese, Elisabetta Palumbo e Michele Pistillo, coordinati dal Consigliere dott.ssa Carmela Romano, componente della Sezione.

Si fa presente che gli orientamenti giurisprudenziali ivi riportati sono meramente indicativi e, pertanto, non vincolanti ai fini della decisione.